



ATTO PRIMO

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente
via M.di Citerna, 25 - 53037 San Gimignano (SI) Email: 1attoprimo@gmail.com PEC: 1attoprimo@pec.it

ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

presidente@pec.governo.it

uscm@palazzochigi.it

L'Associazione "ATTO PRIMO - Salute Ambiente Cultura" O.d.V. (Organizzazione di Volontariato), C.F. 91026240522, corrente in San Gimignano (Siena), via Martiri di Citerna n. 25;

Premesso che:

Atto Primo - Salute Ambiente Cultura O.d.V. è una associazione senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevedendo nel proprio Statuto la tutela della legalità e dei diritti umani, civili, sociali e politici;

- L'associazione persegue lo scopo sociale anche con iniziative che utilizzano mezzi di democrazia diretta messi a disposizione dalla Costituzione italiana;

- Promuove e coordina azioni volte alla tutela e al rispetto della libertà di pensiero e della libertà di espressione secondo le finalità statutarie;

- È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto, da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito.

Considerato che:

il DPCM 10/04/2020, pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11/04/2020 sta limitando le libertà costituzionalmente garantite

Propone

ISTANZA D'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

del DPCM 10/04/2020 e di tutti i suoi atti presupposti e/o conseguenti, in quanto illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1- Violazione degli artt. 1, 4, 13, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 41 e 42 della Costituzione;

I Dpcm essendo meri atti amministrativi, non costituiscono una fonte di diritto autonoma e **non possono quindi derogare, non avendo forza cogente, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate.**

Il Presidente del Consiglio ha emanato il DPCM sopra richiamato, in ragione della pandemia da COVID 19, essendo stato all'uopo autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, ancora in fase di conversione.

Il D.L. n. 19/2020 dichiara in premessa che le nuove misure di contrasto che dovranno essere adottate dovranno rispettare il **principio di proporzionalità e adeguatezza**. Fatta tale premessa l'art. 1 recita: *“per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, **possono essere adottate**, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio (...)”*.

Il D.L. dichiara, inoltre, che le misure **“possono essere adottate”** e non **“sono adottate”** secondo principi di **adeguatezza e proporzionalità** quindi il legislatore non prescrive niente se non che tali provvedimenti possono essere assunti rispettando tali principi ispiratori, nei modi e nelle forme indicati dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Tali misure si sarebbero dovute concretizzare, in modo adeguato e proporzionato, con le procedure indicate dalla stessa Carta costituzionale: **solo dopo la conversione in legge del richiamato decreto**, non essendo, secondo giurisprudenza costituzionale, un decreto legge non convertito una valida delega legislativa.

L'articolo 77 della Costituzione recita *“Quando, **in casi straordinari di necessità e di urgenza**, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, **provvedimenti provvisori con forza di legge**,*

deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”

Pertanto in casi di “*necessità ed urgenza*” la funzione legislativa può essere temporaneamente affidata al Governo che entro 60 giorni dovrà chiedere comunque al Parlamento di convertire in legge il decreto emesso. Ma può il Governo attribuire con Decreto Legge ad un proprio rappresentante il potere di contingentare con “regolamenti” libertà costituzionalmente garantite in modo illimitato e generalizzato?

La nostra risposta è no, soprattutto in quanto la delega all’esecutivo ha un carattere generale che non può comprimere, preme ribadirlo, diritti costituzionalmente garantiti

Gli artt. 1 e 4 della Costituzione hanno inciso nella Carta principi che toccano nel profondo la dignità di ogni essere umano: il diritto al lavoro per garantirsi la sopravvivenza.

La crisi economica che ci aspetta man mano che il tempo passa, stante il *lock down* deciso dal Governo, è di proporzioni bibliche e sta mettendo a rischio la sopravvivenza di enormi fasce della popolazione.

Gli artt. 13 e 16 della Cost. sanciscono rispettivamente il diritto alla libertà ed alla libera circolazione di ogni cittadino.

L’art. 17 stabilisce la libertà di riunione.

L’art. 19 concerne la libertà di religione, togliere il diritto di frequentare la propria chiesa, qualunque credo un cittadino professi, è un atto senza precedenti.

L’art. 32 della Costituzione protegge il diritto alla salute specificando che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, se non in forza di legge.

Gli artt. 33 e 34 Cost. il diritto al libero insegnamento e a una libera istruzione.

Gli art. 41 e 42 Cost. tutelano rispettivamente l’iniziativa economica e la proprietà privata, divenuta inaccessibile ai proprietari di seconde case.

Sarebbe necessario ed opportuno che lo Stato emanasse – ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. – una legge contenente i principi generali di una materia (la tutela della salute), in cui fossero contenute norme precise *sul modus operandi* delle autorità statali, regionali e locali in caso di epidemie e altre emergenze sanitarie.

Per le ragioni sopra esposte il DPCM 10.04.2020 è illegittimo, come pure i suoi atti presupposti e/o conseguenti poiché viola gli artt. 1, 4, 13, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 41 e 42 della Costituzione Italiana.

2- Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta;

Il DPCM 10/04/2020 in ottemperanza ai principi di **proporzionalità e ragionevolezza** avrebbe dovuto essere promulgato con un'attenta adesione a tali criteri di carattere generale valutando, a priori, le **conseguenze economiche e sociali del lock down imposto dal Governo**.

Il principio di proporzionalità esige che *“ogniquale volta sia possibile operare una scelta tra più mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta”* (Così I. Nicotra, *Diritto pubblico e costituzionale*, Torino, 2013, 291 – cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, 26 febbraio 2015, n. 964).

Parallelamente, la ragionevolezza impone una razionalità operativa per evitare decisioni arbitrarie o irrazionali.

L'istituzione del comitato tecnico-scientifico nominato dal Capo della Protezione Civile autorizzato con il DPCM del 10/04/2020 limita molte libertà senza coinvolgere le Camere, come ampiamente rappresentato. Nell'incipit del provvedimento si riporta: *“visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”*.

Nonostante la previsione di cui all'**Art. 2, comma 1, DPR 257/1961: “Il voto del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio: 1) sui regolamenti, predisposti da qualunque Amministrazione centrale che, comunque, interessino la salute pubblica”**, non pare riportato nessun parere del Consiglio Superiore Sanità nel DPCM *de quo*.

Ma la **politica sanitaria** conseguente all'emergenza da COVID 19 allora come è stata sancita?

Con quali criteri è stata selezionato detto Comitato di esperti?

Dichiara un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato sul quotidiano *on line*, il Dubbio, in un articolo del 16.04.2020:

“Prosegue tra l'indifferenza dell'opinione pubblica e, ancor peggio, degli addetti ai lavori, lo smontaggio dell'impianto costituzionale del Paese. Al meccanismo illegittimo dei DPCM incidenti sulle libertà costituzionali senza coinvolgere il Parlamento, si aggiunge il metodo del “governo per comitati”. Si istituiscono cioè “comitati di esperti” politicamente e culturalmente omogenei al Governo, dalle cui conclusioni “scientifiche” (sempre manipolabili) far discendere una copertura razionale e indiscutibile a misure altrimenti inaccettabili. L'amministrare per

comitati è la violazione più patente dell'impianto costituzionale, ove il Presidente del Consiglio dirige la politica nazionale (art. 95, anche nel senso di darle una direzione politica definitiva) e se ne assume la responsabilità, in quanto ha avuto la fiducia dal Parlamento, cioè dal popolo. Omissis. Traendo le fila, la pandemia è stata la manna dal cielo per quella parte di politica e dottrina economica che teorizzano la crisi irreversibile del modello di democrazia occidentale, e spingono verso una nuova organizzazione sociale, nella quale le libertà e i diritti fondamentali sono funzionali agli interessi dello Stato, spesso etero governato. Lo Stato, in questa visione, persegue l'omologazione dei comportamenti anche sociali in vista di una società principalmente di produttori e consumatori, non di liberi cittadini. È un modello dove è il potere a garantire la libertà e non, come invece dovrebbe, la "libertà a garantire il potere" (Madison, 1792)".

Quali sono stati infine i riferimenti scientifici, i dati sanitari, che oltretutto cambiano da regione a regione?

Persino i dati trimestrali ISTAT nel raffronto con le precedenti stagioni influenzali non destano allarme se paragonati con quelli del Covid 19.

Il Presidente ISTAT Giancarlo Giabardo ha dichiarato che le morti per polmoniti nel marzo 2019 sono state 15.189 e l'anno precedente 16.220, rilevando che sono state più del corrispondente numero di decessi per COVID 19 (12.352) del marzo 2020.

Inoltre come riporta il settimanale on line l'Espresso in un articolo del 21 corrente mese, laddove si raffrontavano le misure messe in campo dalla Germania e dall'Italia contro la pandemia, le ragioni del collasso italiano sono per lo più ascrivibili ad uno smantellamento della sanità italiana iniziato molto prima della odierna emergenza: *"La Germania, semplicemente, non era impreparata allo tsunami del Covid 19. L'Italia, sì. Al netto delle differenze sociali e culturali che hanno permesso ai teutonici di proteggere meglio gli anziani, i tedeschi hanno fatto un uso massiccio dei tamponi fin dai primi giorni della crisi - ben 350 mila a settimana in media - che hanno permesso di isolare subito i positivi e tracciare i contatti. L'Italia a oggi ne conta poco più della metà. Ma abbiamo recuperato solo ad aprile: nelle prime, decisive settimane ne abbiamo fatti troppo pochi, seguendo protocolli errati e tattiche obsolete.*

La Germania ha poi protetto meglio i suoi medici e infermieri attraverso una distribuzione massiccia di dispositivi di protezione di cui aveva fatto scorta in precedenza, e ha riconvertito alla svelta fabbriche nazionali per produrre mascherine in house. Dal prossimo agosto

potranno distribuirne 200 milioni al mese, mentre in Italia dipenderemo ancora dai mercati esteri, diventati far west per speculatori.

*Gli ospedali tra Berlino e Monaco, inoltre, non sono mai andati al collasso: la telemedicina a distanza ha funzionato bene. Altro confronto impietoso è quello **sul numero di terapie intensive**, unica arma per salvare i pazienti Covid più gravi: all'inizio della crisi **l'Italia (60 milioni di abitanti) ne aveva poco più di 5 mila**, la Germania (83 milioni di abitanti) ben **28 mila, il sestuplo.***

Omissis

*Presto i tedeschi potranno contare su **40 mila unità salvavita**, grazie alle industrie che producono ventilatori meccanici. In Italia ce n'è solo una, la piccola Siare Engineering. Appena 35 dipendenti e 120 pezzi prodotti al mese. Il governo ha mandato l'esercito per potenziare la produzione mensile, che – grazie all'aiuto di Ferrari e Fca – è arrivata a 500 pezzi. Troppo poco per il fabbisogno nazionale in caso di recrudescenza dell'epidemia”.*

PQM

Si reitera, la richiesta di annullamento in autotutela, del DPCM 10/04/2020 e di ogni suo atto presupposto e/o conseguente.

San Gimignano, lì 22 aprile 2020

^{Per} Atto Primo – Salute Ambiente Cultura

Tiziana Vigni

sottoscrivono

Erika Tedino

Claudia Unisoni

Elisabetta Marro

Monia Bardi

Loredana Basili

Luciano Macri

Gabriele Volpi

Grazia Ruggiero

Tommaso Boscherini